

**Regolamento per l'applicazione dei disposti di legge in materia di protezione dei
lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti
(D.Lgs. n. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni)**

Art.1 (Campo di applicazione)

Il presente Regolamento, in attuazione delle norme del D.Lgs.230/95 e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito solo D. Lgs. 230/95), si applica a tutte le attività, di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte dalle strutture universitarie, sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne) che comportano la detenzione e/o l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, siano esse apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, materie radioattive o apparecchi contenenti materie radioattive.

Art. 2 (Datore di lavoro)

1. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, è individuato come datore di lavoro per la cui definizione il D.Lgs.230/95 rinvia all'art.2 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Rettore esercita l'alta vigilanza sull'attività dei Responsabili delle Strutture, di cui al successivo art.5, ai fini della radioprotezione dei lavoratori di cui all'art. 60 del D.Lgs.230/95, della popolazione e dell'ambiente.^{Nota}

Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni di alta vigilanza, ha il potere di vietare o sospendere le attività di cui all'art.1 in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento ovvero nella normativa statale.

Acquisisce altresì dai Responsabili delle Strutture, per l'eventuale seguito di competenza, le copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza .

^{Nota} Si intende per lavoratore, oltre al personale dipendente dall'Università, anche quello non organicamente strutturato, quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolga attività, soggette ai decreti cui il presente regolamento si riferisce, presso strutture universitarie (salva diversa determinazione concordata con apposito atto convenzionale), nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti e i soggetti ad essi equiparati.

Il Rettore esercita anche l'alta vigilanza sull'operato degli esperti qualificati e su quello dei medici addetti alla sorveglianza medica.

3. Il Rettore, in quanto datore di lavoro, cui spetta di farsi carico, ai sensi dell'art.61 comma 5 del D.Lgs.230/95, di tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione:

a) nomina gli esperti qualificati e i medici autorizzati e/o competenti e comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro i loro nominativi allegando la loro lettera di accettazione dell'incarico conferito.

Nel caso in cui siano nominati più medici autorizzati/competenti, il Rettore nomina un medico coordinatore per gli aspetti gestionali e organizzativi inerenti l'espletamento del servizio di sorveglianza medica.

Nel caso in cui siano nominati più esperti qualificati, il Rettore nomina un coordinatore per gli aspetti gestionali della sorveglianza fisica della protezione nonché per uniformare il più possibile gli approcci ai problemi;

b) assicura agli esperti qualificati e ai medici addetti alla sorveglianza medica le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

c) assicura che i lavoratori, addetti alle attività soggette ai disposti del decreto legislativo di cui trattasi, ancorché considerati "non esposti", siano resi edotti, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione e sicurezza.

Definisce le modalità di partecipazione e di rilascio degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e quelle della formazione dei nuovi addetti;

d) assicura che il trasporto su strada di materie radioattive venga effettuato con vettore autorizzato e, comunque, nel rispetto dei vigenti disposti normativi in materia;

e) assicura che l'organizzazione della raccolta dei rifiuti radioattivi, il loro trasporto al Deposito di stoccaggio temporaneo, il loro conferimento a Ditta Autorizzata nonché il loro eventuale smaltimento avvengano rispettando i vigenti disposti normativi in materia;

f) assicura che il personale individuato dai Responsabili delle Strutture e classificato come "lavoratore esposto" dagli esperti qualificati sia sottoposto all'opportuna sorveglianza fisica della radioprotezione (dosimetria individuale e/o ambientale).

Assicura, altresì, a ciascun lavoratore esposto l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica concernente il lavoratore stesso;

g) assicura che il personale individuato dai Responsabili delle Strutture e classificato come "lavoratore esposto" dagli esperti qualificati sia sottoposto all'opportuna sorveglianza medica della radioprotezione;

h) assicura, anche tramite l'Ufficio Tecnico dell'Ateneo, la messa a norma strutturale e impiantistica dei laboratori "dedicati" di tutte le strutture universitarie in cui vengono detenute e/o impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti secondo le indicazioni e prescrizioni dettate dagli esperti qualificati o contenuti nei provvedimenti autorizzativi o prescritti dagli organi di vigilanza;

i) al fine di garantire nel suo complesso la tutela della salute dei lavoratori, il Rettore garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra gli esperti qualificati, i medici addetti alla sorveglianza medica e il Servizio di Prevenzione e Protezione;

l) prima dell'inizio di una qualsiasi attività disciplinata dal decreto cui il presente regolamento si riferisce, acquisisce, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, unitamente ai Responsabili delle Strutture, dagli esperti qualificati il documento di cui all'art.61 del D.Lgs. 230/95 al fine di integrare il documento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94 per quanto attiene ai rischi da radiazioni ionizzanti;

m) comunica tempestivamente al coordinatore degli esperti qualificati e al medico coordinatore della sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto;

n) acquisisce, unitamente ai Responsabili delle Strutture, dagli esperti qualificati, attraverso comunicazione scritta, la classificazione dei lavoratori addetti per il seguito di competenza;

o) assicura la conservazione della documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione secondo i disposti di legge ivi compresa quella sulla privacy;

p) assicura la conservazione della documentazione relativa alla sorveglianza medica e l'invio da parte del medico autorizzato delle schede dosimetriche personali e dei documenti sanitari personali secondo i disposti di legge ivi compresa quella sulla privacy;

4. Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai punti d), e), f) e o) del comma 3, si avvale del Servizio di Fisica Sanitaria (anche Sezione di Fisica Medica, Ambientale ed Epidemiologica del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Odontostomatologiche e Istocitopatologiche), che opera anche a supporto degli esperti qualificati, garantendo per questo le opportune risorse.

5. Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai punti c), g), i), m) e n) del comma 3 si avvale dell'Ufficio Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro allo scopo identificato dall'Amministrazione universitaria e dotato di personale adeguatamente formato nella materia oggetto del presente Regolamento. Tale ufficio costituisce la necessaria interfaccia tra Rettore, esperti qualificati, medici addetti alla sorveglianza medica, Responsabili delle Strutture, Servizio di Prevenzione e Protezione, Ufficio Personale docente e non docente, nonché con gli eventuali Enti convenzionati.

Art. 3 (Deleghe)

1. Fatte salve le attribuzioni di legge ai Dirigenti e ai Preposti alle attività soggette al presente Regolamento il Rettore, con appositi provvedimenti, delega ai Responsabili di Struttura, nonché, secondo quanto previsto dal successivo art. 4, ai Responsabili delle Sezioni dei Dipartimenti (ove costituite) i compiti di cui al successivo art. 5 su motivata indicazione dei Direttori di Dipartimento.

2. Tutti i provvedimenti di delega devono essere pubblicizzati e, in particolare, comunicati agli esperti qualificati e ai medici addetti alla sorveglianza medica (anche attraverso i loro coordinatori).

Art. 4 (Strutture e Responsabili di Struttura)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per Strutture universitarie i Dipartimenti, i Centri di servizio e di ricerca o di assistenza (questi ultimi se gestiti direttamente dall'Università), nonché ogni altra Unità Organizzativa che opera al di fuori delle predette strutture, dotata di poteri di spesa e di gestione e individuate in atti formali d'Ateneo.

2. I Responsabili di Struttura, ai quali potrà essere data la delega di cui al precedente art. 3, anche sulla base delle specifiche competenze nelle rispettive materie di didattica e ricerca, sono individuati nei Direttori di Dipartimento (Dirigenti ex art.61 del D. Lgs. 230/95), Centri di servizi e ricerca nonché nei Dirigenti delle altre Unità Organizzative di cui al precedente comma. Ove i Direttori di Dipartimento, sulla base del Regolamento di Dipartimento o sulla base di specifiche necessità e/o opportunità o ancora sulla base di specifiche situazioni logistiche, ritengano opportuno che i Responsabili delle Sezioni o i Responsabili della Ricerca (Preposti ex art.61 del D. Lgs. 230/95) assumano le funzioni di Dirigenti (e, quindi, di Responsabili di Struttura) ai fini del presente Regolamento indicheranno per iscritto al Rettore, su motivato parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, i nominativi dei Responsabili stessi ai fini dell'attribuzione della delega di cui all'art. 3 .

3. Qualora due o più strutture fruiscono di laboratori comuni o di spazi non fisicamente separabili, ove la situazione logica lo imponga e/o ove i responsabili delle Strutture stesse lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare i costi e le attività di ricerca, gli stessi debbono addivenire ad una gestione comune adottando apposito provvedimento ed individuando il Responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento delle attività e dei lavoratori nonché per l'eventuale richiesta di autorizzazione ove essa sia richiesta dalla legislazione vigente, al fine di garantire la radioprotezione degli operatori della popolazione e dell'ambiente, dandone preventiva comunicazione scritta al Rettore che provvederà ad emanare il provvedimento di delega di cui all'art. 3.

4. I soggetti destinatari della delega di cui all'art.3 comma 1 del presente Regolamento sono individuati quali "esercenti" delle attività regolamentate dal D. Lgs. 230/95.

Art. 5 (Compiti dei Responsabili di Struttura e compiti delegati)

1. I Responsabili delle Strutture, individuate nel precedente art. 4, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione per quanto attiene ai loro compiti di Dirigenti e/o Preposti e non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.
2. I Responsabili delle Strutture, individuate nel precedente art. 4 e formalmente delegati dal Rettore all'esercizio dei compiti del datore di lavoro, fatta eccezione di quelli di cui al precedente art.2, devono attenersi alle norme del D. Lgs.230/95, del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori direttive di esecuzione, a carattere generale, emanate dal Rettore e, in particolare, ad attuare quanto specificamente elencato e consapevolmente e liberamente accettato nel provvedimento di delega.
3. I Responsabili delle Strutture in relazione alla natura dell'attività della Struttura, devono valutare, anche in collaborazione con i Responsabili delle attività di ricerca e di didattica, nella scelta delle modalità e delle tecniche di lavoro, la possibilità di impiego di tecniche e/o metodiche alternative all'utilizzo di materie radioattive o, comunque, di

sorgenti di radiazioni ionizzanti, e giustificare l'eventuale impossibilità o inopportunità, tenuto conto anche del rapporto costi-benefici, di ricorrere a tali tecniche e/o metodiche alternative per lo svolgimento delle attività stesse.

4. Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, i Responsabili delle Strutture devono rispettare il principio generale dell'ottimizzazione. In particolare, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, dovranno attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali; inoltre, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività in argomento debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione. Particolare cura dovrà essere posta nella manutenzione delle apparecchiature e attrezzature che dovrà essere continua e tale da mantenerne la perfetta efficienza. Puntuali informazioni sul corretto uso delle apparecchiature e delle attrezzature dovranno essere, altresì, fornite ai lavoratori prima dell'inizio del loro utilizzo.
5. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, i Responsabili delle Strutture dispongono prioritariamente dei fondi propri della Struttura, in particolare di quelli di ricerca, fatta eccezione di quanto posto in capo al Rettore e specificato al precedente art. 2 punto 3. Nelle richieste di fondi per la ricerca dovranno essere valutati e indicati i costi per la sicurezza per quanto non posto a carico del Rettore.
6. I Responsabili delle Strutture, emanano, all'occorrenza, disposizioni o specifici ordini di servizio, hanno il potere di diffida nei confronti dei lavoratori e, ove indicato dall'esperto qualificato (se del caso, in accordo con il medico addetto alla sorveglianza medica), debbono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone informazione scritta al Rettore. Ai Responsabili delle Strutture spetta, comunque, la supervisione sull'applicazione delle disposizioni oggetto del presente Regolamento nell'ambito della propria Struttura, anche qualora abbiano formalmente incaricato uno o più responsabili della ricerca e della didattica o responsabili di laboratorio per compiti specifici di "routine" (es. applicazione delle disposizioni dettate, ricezione dei radiocomposti, raccolta dei rifiuti radioattivi, richieste ritiro/attribuzione di fustini per la raccolta di rifiuti radioattivi, ...), nonché la gestione dei rifiuti radioattivi nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'esperto qualificato.
7. In particolare ai Responsabili delle Strutture, formalmente delegati dal Rettore, compete di:
 - a) attivarsi affinché, prima dell'inizio (o della variazione) delle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 venga elaborata (o aggiornata), dall'esperto qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine essi dovranno fornire all'esperto qualificato (anche tramite la struttura di cui all'art.2 comma 4) tutte le informazioni necessarie (contenute nella modulistica predisposta dagli esperti qualificati e fornita anche dalla struttura di cui all'art.2 comma 4) richiedendo altresì al Rettore gli interventi (di cui all'art.2 comma 3 punto h del presente Regolamento) che l'esperto qualificato ha prescritto ai fini della radioprotezione o quelli contenuti nei provvedimenti autorizzativi o, ancora, quelli prescritti dagli organi di vigilanza;
 - b) individuare, di concerto con i Responsabili della ricerca e della didattica, i soggetti addetti alle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 e inviare la relativa modulistica (predisposta dall'esperto qualificato e fornita anche attraverso la struttura di cui all'art. 2 comma 4) debitamente compilata, timbrata e firmata, al Responsabile della struttura di cui all'art. 2 comma 4 altrimenti direttamente all'esperto qualificato, per il seguito di competenza (in particolare perché venga effettuata la classificazione dei lavoratori ai sensi del citato D. Lgs. 230/95);
 - c) richiedere, ai soggetti di cui al precedente punto b), e trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile la struttura di cui all'art. 2 comma 4 altrimenti direttamente all'esperto qualificato, e al Coordinatore dei

medici addetti alla sorveglianza medica le informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti rapporti di lavoro (ancorché non subordinato) nonché le informazioni su un eventuale contemporaneo lavoro, comportante radioesposizione, presso altri datori di lavoro o come lavoratori autonomi;

- d) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato e informato sia autorizzato all'ingresso nelle zone, comunque classificate dall'esperto qualificato ai sensi del D. Lgs. 230/95, ad accesso regolamentato;
- e) effettuare, quali esercenti, le comunicazioni previste dal D. Lgs. 230/95, nonché richiedere i nulla osta, eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività, sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto qualificato;
- f) predisporre, sulla base delle indicazioni dell'esperto qualificato, norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio da radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile dagli operatori nei luoghi di lavoro, ed in particolare nelle zone controllate;
- g) assicurare ai lavoratori, ove necessari, attraverso la struttura di cui all'art. 2 comma 4 e secondo le indicazioni dell'esperto qualificato, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
- h) segnalare al Rettore la necessità di avviare ai corsi di informazione e formazione tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano autorizzati a frequentare la struttura e siano addetti alle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 (ancorché considerati come lavoratori "non esposti");
- i) provvedere e sorvegliare affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui al precedente punto f), usino i mezzi di cui precedente punto g) ed osservino le corrette modalità di esecuzione del lavoro;
- l) provvedere, sulla base delle indicazioni dell'esperto qualificato, affinché siano apposte segnalazioni che indichino la classificazione della zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione.
- m) segnalare, secondo le informazioni e la modulistica predisposta dagli esperti qualificati e fornita anche attraverso la struttura di cui all'art. 2 comma 4 altrimenti direttamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica gli eventi incidentali occorsi, nello svolgimento delle attività soggette al D. Lgs.230/95, affinché l'esperto qualificato e il medico addetto alla sorveglianza medica possano procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni anche per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- n) fornire ai lavoratori esposti, con la stessa frequenza di comunicazione da parte dell'esperto qualificato, i risultati delle valutazioni di dose effettuate che li riguardino direttamente, nel rispetto della legge sulla "privacy";
- o) segnalare al Rettore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

8. I Responsabili delle Strutture comunicano preventivamente (o, in casi particolari con la massima sollecitudine) all'Ufficio di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto, in particolare per quello non organicamente strutturato.

9. I Responsabili delle Strutture devono acquisire, dall'esperto qualificato, la documentazione prevista dal D. Lgs. 230/95, in particolare:

- a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- b) la classificazione dei lavoratori addetti;
- c) la frequenza delle valutazioni e dei controlli da effettuarsi;
- d) tutti i provvedimenti di cui l'esperto qualificato stesso ritenga necessaria l'adozione;
- e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento.

10.I Responsabili delle Strutture assicurano che l'esperto qualificato, istituisca e tenga aggiornata la documentazione di cui è obbligatoria la tenuta ai sensi del D. Lgs. 230/95, in particolare di quella dell'art.81 del citato decreto legislativo, tra cui:

- a) il Registro di radioprotezione;
- b) i verbali dei controlli e dei provvedimenti di intervento adottati e prescritti dallo stesso esperto qualificato, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
- c) le schede personali dosimetriche;
- d) le relazioni relative alle esposizioni accidentali o di emergenza nonché alle altre modalità di esposizione;
- e) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.

11.I Responsabili delle Strutture devono firmare, per quanto di loro competenza, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti. Detta documentazione sarà conservata, nei modi e per i tempi previsti dalla legge, presso la struttura di cui all'art.2 comma 4, per quanto riguarda la parte relativa alla sorveglianza fisica e presso la sede universitaria del Coordinatore dei medici addetti alla sorveglianza sanitaria, ove esistente, altrimenti presso la Struttura o presso la sede legale del datore di lavoro per quanto riguarda la parte relativa alla sorveglianza medica con salvaguardia del segreto professionale .

12. Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, il cui ordinamento preveda lo svolgimento da parte degli specializzandi di attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95, se non coincidenti con i Responsabili della Struttura, spettano, comunque, i compiti di cui ai commi 3, 7 punti b), c), g), h), m), e n), 8, 10 punti c) e d) e 11 (quest'ultimo relativamente alla scheda personale dosimetrica e al documento sanitario personale) del presente art.5.

Art. 6 (Obblighi dei Lavoratori)

1. Tutti i lavoratori di cui al presente Regolamento, operanti presso l'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dal Rettore e di quelle impartite dai Responsabili di Struttura e dai Responsabili delle attività di didattica e di ricerca.

In particolare i lavoratori devono:

- a) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti loro;
- b) partecipare ai corsi di informazione e formazione relativi ai rischi connessi all'attività svolta;
- c) segnalare immediatamente al Responsabile di Struttura le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
- f) sottoporsi alla sorveglianza medica ove questa sia stata richiesta, ai sensi di legge.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto il proprio responsabile di Struttura delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. Eventuali lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

3. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, all'atto dell'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 (Convenzioni)

1. Per quanto attiene alle Strutture o a singoli lavoratori dell'Università, ospitati presso Enti esterni, o viceversa, per Strutture o per singoli lavoratori di Enti esterni ospitati presso l'Università, si rimanda alle convenzioni previste dall'art. 10 del D.M. 363/98 e curate dall'amministrazione.
2. L'Università di Perugia e l'Azienda Ospedaliera di Perugia non si configurano come "impresa esterna", di cui all'art.62 del D. Lgs. 230/95, l'una nei confronti dell'altra, stante la completa compenetrazione dei compiti assistenziali, di didattica e di ricerca svolti, in regime convenzionale, dai reciproci dipendenti in Strutture e con apparecchiature comuni indipendentemente dalla loro proprietà. Negli accordi convenzionali specifici stipulati, vengono regolamentati i reciproci rapporti in relazione all'ottemperanza dei disposti di cui al D. Lgs.230/95.
3. Ove non esistano atti convenzionali con Enti esterni che inviano propri dipendenti o ad essi equiparati per lo svolgimento di attività di ricerca o di studio, i lavoratori ospitati presso l'Università debbono osservare le normative vigenti e le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai sensi del DM 363/98, gli operatori di detti Enti sono, comunque, equiparati ai lavoratori universitari.

Art. 8 (Disposizioni finali)

Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo vincolanti sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.

Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.